

**Dichiarazione di assenza di cause d'esclusione artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_,

residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,

in qualità di

- **legale rappresentante**

- **procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) \_\_\_\_\_,

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

n. \_\_\_\_\_,

CAP \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, in nome e per conto dello stesso ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.

**DICHIARA**

**con riferimento al sottoscritto ed ai soggetti di cui al comma 3 e al comma 4 dell'art. 94 del decreto legislativo 36/2023**

**SEZIONE I : CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (art. 94 del Decreto Legislativo 36/2023)**

♦ di non incorrere nelle cause di esclusione automatica previste dall'art.94 del D.Lgs n. 36/2023.

1) E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 – quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 2008 [Art. 94 comma 1, **lettera a**];

- • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 94 comma 1, **lettera b**];

- • false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [Art. 94 comma 1, **lettera c**];

- • frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

del 26 luglio 1995 [Art. 94 comma 1, **lettera d**];

- • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 94 comma 1, **lettera e**];

- • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 [Art. 94 comma 1, **lettera f**];

- • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 94 comma 1, **lettera g**];

- • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 94 comma 1, **lettera h**];

- non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023, fermo restando che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima

- non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data di aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

- • l'operatore economico non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023, laddove applicabili,

- • l'operatore economico non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs 36/2023, laddove applicabili, di non aver commesso, ai sensi dell'articolo 94, comma 6 del decreto legislativo 36/2023 violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilito. Sono gravi violazioni definitivamente accertate quelle specificate nell'allegato II.10 del decreto legislativo 36/2023.

SEZIONE II : CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (art. 95 del Decreto Legislativo 36/2023)

#### **DICHIARA**

- che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del D.Lgs 36/2023, se applicabili, anche tenuto conto di quanto disposto all'art.98 dello stesso decreto legislativo;

- • l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II. 10 del D.lgs 36/2023, che la gravità deve essere valutata, in ogni caso, anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando e impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della P.A.

1.) La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti

- sussistere gravi violazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 [Art. 95 comma 1, **lettera a**] ;

- • che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile [Art. 95 comma 1, **lettera b**] ;

- sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive [Art. 95 comma 1, , **lettera c**] ;

- sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [Art. 95 comma 1, **lettera d**] ;

- che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi [Art. 95 comma 1, **lettera e**] ;

### SEZIONE III: ADOZIONE DI MISURE DI SELF-CLEANING

#### DICHIARA

- di aver adottato, eventualmente, misure tali a dimostrare la propria affidabilità, di cui al comma 6 del D.Lgs 36/2023

6) un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'art. 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni

all'operatore economico.

*Firma del Legale Rappresentante*

---